



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	
Data	Giovedì 6 giugno 2012
Ordine del giorno	<p>I PARTE (10.00-13.30)</p> <ol style="list-style-type: none">1) esame bozza manuale adempimenti RI-prosecuzione;2) esame documento condiviso per passaggio abilitazioni Legge n. 46/90-DM n. 37/20083) varie ed eventuali <p>II PARTE (14.00-17.00)</p> <ol style="list-style-type: none">1) esame decreti D.Lgs. 59/2010 e bozze manuali regionali.
Presenti	CCIAA Bologna CCIAA Forlì-Cesena CCIAA Ravenna CCIAA Ferrara CCIAA Modena CCIAA Parma

	CCIAA Piacenza CCIAA Reggio-Emilia CCIAA Rimini
Assenti	/
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p>I PARTE</p> <p>In primo luogo il coordinatore riferisce in merito ai contenuti della riunione della task force del RI e del Gruppo Qualità che si è tenuta a Roma c/o Unioncamere lo scorso 15 maggio in cui sono stati trattati, tra l'altro, i seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavori di aggiornamento del regolamento del registro delle imprese; - stato di attuazione del nuovo sistema di accesso alle banche dati camerali in attuazione delle norme in materia di "decertificazione"; - iscrizione degli atti da parte di società che non hanno iscritto la PEC; - Modifica in "automatico" delle attività svolte dalle imprese di installazione di impianti; - Avvio della nuova procedura di iscrizione delle attività relative agli ex ruoli; - Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto sui codici ATECO. <p>In merito alla attuazione della direttiva servizi ed in particolare alla disciplina delle attività relative agli albi camerali soppressi, il coordinatore riferisce che l'Unione italiana ha fatto propria la bozza di quesito formulata dalla CCIAA di Forlì-Cesena all'Agenzia delle Entrate in merito alla applicabilità della TCG in sede di riconoscimento dei requisiti ed ha provveduto all'inoltro formale alla sede centrale.</p> <p>1) Considerato che uno degli argomenti trattati nel suddetto incontro è anche all'ordine del giorno della presente riunione, si decide di anticipare la discussione della procedura di conversione d'ufficio delle qualifiche possedute ai sensi della Legge n. 46/90 in abilitazioni ex DM n. 37/2008.</p> <p>Nei giorni scorsi tutti i partecipanti hanno ricevuto copia del verbale della riunione tenutasi a Bologna c/o Unioncamere in data 24 aprile, tra Unioncamere, InfoCamere, e le Camere di Forlì-Cesena, Ravenna, Brescia e Mantova. In tale sede è stato delineato un percorso unitario per impostare una procedura di conversione il più possibile automatizzata, per ridurre al massimo gli</p>

interventi degli operatori camerali e limitare il più possibile il coinvolgimento dell'utenza, in un'ottica di semplificazione e riduzione degli adempimenti burocratici. Tale documento è stato presentato ed illustrato in occasione del predetto incontro presso Unioncamere.

I presenti procedono quindi all'esame della bozza di documento e dei relativi allegati tecnici predisposti dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena per delineare un percorso di conversione unitario e condiviso tra le Camere di Commercio della regione (**Allegato 1**).

Dopo ampio dibattito i presenti decidono di adottare il documento, di ufficializzarlo con l'inserimento dei loghi camerali e di trasmetterlo all'Unione regionale per la pubblicazione. Poi ogni camera contatterà le proprie associazioni.

Per chi chiede la regolarizzazione prima della conversione d'ufficio si applicano i diritti REA.

Il coordinatore riferisce quindi in merito all'incontro che si è tenuto con le associazioni artigiane (presenti anche la collega di Ravenna e Barbani della CNA regionale in rappresentanza del settore artigiano) a Forlì in data 21 maggio.

Le associazioni sono state informate degli strumenti che il sistema camerale sta predisponendo, con l'ausilio di InfoCamere, per procedere alla conversione e del fatto che le camere della regione assumeranno un orientamento il più possibile condiviso e provvederanno a coinvolgere per tempo associazioni e la restante utenza professionale per facilitare l'adempimento da parte delle imprese che saranno coinvolte nelle operazioni di integrazione/regolarizzazione che eventualmente si renderanno necessarie.

Nell'accogliere favorevolmente l'iniziativa, le associazioni hanno rilanciato richiedendo anche la conversione nei confronti delle imprese inattive: per tali soggetti è stato fatto presente che non è possibile, alle attuali condizioni, considerare valida l'abilitazione a suo tempo conseguita ma che è necessario presentare una nuova istanza soggetta a verifica dei requisiti ai sensi del DM n. 37/2008.

In tale sede sono state anche riportate alle rappresentanti delle Camere alcune preoccupazioni per quelle imprese che da tempo posseggono l'abilitazione e che hanno svolto da sempre installazione di impianti curando sia la parte

elettrica che quella elettronica: le connessioni tra le lettere A e B sono notevoli ed alcune imprese da una conversione letterale potrebbero vedere limitata la loro attività. Desta preoccupazione anche l'inclusione dei camini (canne fumarie) tra gli impianti soggetti al DM n. 37. Si è suggerito alle associazioni di provare a sensibilizzare direttamente il MISE per trovare una soluzione che non penalizzi le imprese, dal momento che come sistema camerale non si potrà che dare corso alle disposizioni normative vigenti.

Conclusivamente il dott. Barbani ha richiesto quali tipi di controlli intende effettuare il registro delle imprese sulle imprese che operano nel settore delle fonti rinnovabili: queste per potere legittimamente operare devono avere personale qualificato che ha completato apposito percorso formativo. La qualificazione è degli operatori e non dell'impresa. Lo stesso discorso vale anche per le imprese che installano impianti a gas fluorurati ad effetto serra ("frigoristi").

A tale proposito i presenti ritengono che tali controlli ai sensi del DM n. 37/08 non spettino alla camera di commercio in quanto i requisiti per le attività summenzionate devono essere posseduti da tutti i dipendenti e non dal solo RT che è l'unica figura su cui vengono fatte verifiche del possesso dei requisiti. Ci si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti in merito.

2) Si prosegue con **l'esame del nuovo manuale degli adempimenti registro imprese della Regione Emilia Romagna.**

La Camera di Ferrara nel corso delle ultime settimane ha proceduto all'inserimento delle schede relative agli adempimenti delle società, dei consorzi, dei GEIE, degli enti pubblici, delle aziende speciali e dei consorzi ex D.Lgs. n. 267/00. Tutto il materiale è stato reso disponibile per l'esame a tutte le camere della regione attraverso la nuova piattaforma informatica che risiede presso il sito dell'Unioncamere regionale.

In merito alla predisposizione del nuovo manuale regionale, il coordinatore riferisce di essere stato contattato i giorni scorsi dal dott. Giuntoli il quale ha annunciato l'adozione del nuovo manuale da parte della regione Toscana, disponibile per la consultazione sul sito www.tos.camcom.it nella sezione

pubblicazioni.

Il dott. Giuntoli ha informato di essere in contatto con il Ministero per la redazione di un manuale condiviso tra le regioni Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Liguria.

L'idea è quella di confrontare i vari documenti e mettere in risalto i punti di discordanza da sottoporre all'attenzione del MISE e dell'Unioncamere per l'emanazione di apposite direttive vincolanti per le Camere di Commercio e quindi in grado di creare chiarezza ed uniformità di comportamento sul territorio nazionale.

E' quindi utile effettuare un lavoro di analisi anche del documento della Toscana per potere evidenziare le suddette difformità nonché per trarre utili spunti di riflessione.

In data 7 giugno è inoltre programmato, sempre nell'ottica di creare uniformità di contenuti della guida della Emilia Romagna anche con quella di Triveneto e Lombardia, un incontro presso la consorella di Ravenna tra Camere di Commercio di Ravenna e di Forlì-Cesena e Camere di Brescia e Venezia.

Dopo ampia discussione si apportano alcune modifiche alla bozza predisposta che vengono direttamente trascritte sulla piattaforma informatica condivisa.

Il documento fino ad oggi predisposto, quindi, viene approvato dai presenti per quanto attiene alla parte generale ed a quella delle società per azioni fino alla cartella avente ad oggetto la riduzione volontaria del capitale sociale. Risultano sospese, in attesa di ulteriori approfondimenti, alcune schede che verranno riesaminate nella **riunione successiva fissata per il giorno 11 giugno p.v..**

II PARTE

I lavori proseguono nel pomeriggio unitamente agli addetti degli uffici ex albi e ruoli per **la definizione di una procedura condivisa nella trattazione delle pratiche telematiche in attuazione dei 4 decreti che disciplinano le attività di mediatore, agente e rappresentante di commercio, spedizioniere e mediatore marittimo.**

L'esame verterà in particolare sulle seguenti bozze di manuale:

- agenti e rappresentanti di commercio predisposto dalla CCIAA di Forlì-Cesena;
- agente di affari in mediazione predisposto dalla CCIAA di Forlì-Cesena con la collaborazione della CCIAA di

Ferrara;

- mediatori marittimi predisposto dalla CCIAA di Ravenna;

- spedizionieri predisposto dalla CCIAA di Bologna.

L'obiettivo è quello di adottare guide comuni che diano chiarezza all'utenza e da trasmettere all'Unione regionale che, come dichiarato nella riunione del 15 maggio u.s., intende raccogliere le guide già prodotte in ambito locale per promuovere la redazione di una guida unica nazionale.

Per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni contenute nei 4 decreti previsti dal D.Lgs.n. 59/2009, il coordinatore rappresenta inoltre l'esigenza di coinvolgere le associazioni rappresentative delle suddette categorie per illustrare il *modus operandi* concordato dalle Camere e per concordare con le stesse un percorso di gestione del periodo transitorio che sia sostenibile in termini di carichi di lavoro per le camere e che consenta una graduale regolarizzazione delle posizioni iscritte negli ex ruoli soppressi, evitando la concentrazione delle pratiche nei mesi di aprile e maggio 2013, quando le Camere saranno fortemente impegnate nell'annuale campagna bilanci.

I presenti partono dall'esame del manuale relativo all'attività di affari in mediazione. Viene quindi adottato il documento **allegato 2** al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale.

La riunione ha termine alle ore 17.00.

Orientamenti assunti

I lavori vengono aggiornati al giorno 11 giugno, dalle ore 10 alle ore 17.

ALLEGATO 1

DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2008, N. 37- PROCEDURA DI CONVERSIONE D'UFFICIO DELLA ISCRIZIONE, A NORMA DELL'ART. 34 DEL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 E DELL'ART. 1 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 DELLE IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN VIGORE DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 46. DISPOSIZIONI ATTUATIVE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PREMESSO

- che l'art. 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 che prevede: “ *l'abilitazione delle imprese di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione*”;
- che il MSE con propria lettera circolare n. 68402 del 19 marzo 2012 ha fornito la propria interpretazione in merito alla predetta disposizione nel senso che le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma precedente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione devono essere equiparate a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici;
- che l'art. 1 comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 afferma: “ *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo le condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della repubblica*”;
- che conseguentemente, onde evitare adempimenti ed oneri ulteriori per le imprese al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge e finalizzati ad escludere lesioni dell'interesse pubblico generale, occorre adottare procedure amministrative che garantiscano i medesimi risultati, attraverso l'attribuzione d'ufficio nei confronti delle imprese che attualmente svolgono legittimamente l'attività di impiantistica, laddove possibile e riscontrabile in atti in possesso degli enti camerali, della corretta e nuova valenza dell'abilitazione posseduta ai sensi del D.M. n. 37/2008 per le medesime tipologie di impianti cui tale abilitazione è riferita ed indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici;
- che si ravvisa quindi la necessità di aggiornare le posizioni dei soggetti interessati iscritti nei registri camerali procedendo in via prioritaria a conversioni d'ufficio e richiedendo, negli altri casi residuali, alle imprese interessate la presentazione di apposita pratica di istanza di integrazione/adeguamento dei dati e delle informazioni relativi alle abilitazioni possedute, in esenzione di diritti, bolli e tasse;
- che dall'esame congiunto degli artt.1 della Legge n. 46/90 e 1 del D.M. n. 37/08 - che definiscono le tipologie di impianti ricadenti nell'ambito di applicazione delle due norme – si desume la tabella di conversione automatica di cui **all'allegato A** al presente documento del quale forma parte integrante e sostanziale;

- che è stato richiesto di effettuare una elaborazione automatica sulle posizioni interessate secondo i parametri individuati nell'incontro tenutosi il 24 aprile u.s. a Bologna c/o l'Unione Regionale, a cui hanno partecipato l'Unioncamere nazionale e le Camere di Commercio di Brescia, Mantova, Ravenna e Forlì-Cesena (**allegato B**);
- che si rende opportuno, per ragioni di parità di trattamento e di uniformità di comportamenti tra Camere di Commercio della Regione, definire una procedura condivisa per addivenire alla regolarizzazione anche delle posizioni che non sarà possibile convertire d'ufficio;

I CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CONCORDANO SUI SEGUENTI PUNTI

1) CONDIZIONI PER LA CONVERSIONE D'UFFICIO

Si procede alla conversione d'ufficio delle abilitazioni di imprese e responsabili tecnici basate sulla legge n. 46/90 in abilitazioni ai sensi del D.M. n. 37/2008 alle seguenti condizioni che devono sussistere tutte contemporaneamente:

- l'impresa deve essere iscritta, senza soluzione di continuità, con lo status di "attiva" nel registro delle imprese alla data del 27 marzo 2008 (sono fatti salvi eventuali periodi di sospensione dell'attività). La continuità dell'attività viene verificata in primis presso la sede ed in subordine, qualora presso la sede non sia soddisfatto il requisito, presso l'unità locale dove risulta esercitata l'attività di cui alla Legge n. 46/90;
- il soggetto in possesso dei requisiti di legge deve essere il medesimo risultante alla data del 27 marzo 2008;
- la tipologia di impianti per cui è posseduta l'abilitazione è perfettamente sovrapponibile a quella corrispondente prevista nell'ambito del DM n. 37/2008. A tale proposito si richiama la tabella di corrispondenza di cui **all'allegato A**.

Sono irrilevanti, ai fini della continuità dell'attività, eventuali trasferimenti di sede anche tra province diverse.

Vengono mantenute valide e non comportano ulteriori attività istruttorie le abilitazioni rilasciate da altri enti camerali ovvero organi deputati alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

2) CONVERSIONE AUTOMATICA CON PROCEDURA CENTRALIZZATA DA PARTE DI INFOCAMERE

Viene affidata ad InfoCamere l'elaborazione delle conversioni automatiche delle sole imprese aventi abilitazioni senza limitazioni su attività e persone, secondo il seguente schema di conversione:

A = a1 + a3

A + B = a + b

B = b + a2

C = c1 + c2

D = d

E = e

F = f

G = g

La conversione avviene in modo disgiunto sia con riferimento alle lettere indicate in corrispondenza dell'attività sia con riferimento alle lettere possedute dal responsabile tecnico. Viene effettuata la conversione

anche qualora risulti iscritta in corrispondenza del responsabile tecnico una abilitazione "generica" senza esplicito riferimento alle lettere: in tale caso avranno una dicitura generica anche le abilitazioni ai sensi del DM n. 37/2008.

3) CONVERSIONE AUTOMATICA CON INTERVENTO D'UFFICIO IN SEDE LOCALE

Non essendo possibile un intervento massivo e centralizzato per le seguenti casistiche, è necessario un intervento degli operatori camerati sulle singole posizioni per:

- le abilitazioni possedute dall'impresa e/o dal responsabile tecnico nell'ambito delle lettere A, B e C con limitazioni;
- le abilitazioni iscritte sia ai sensi della Legge n. 46/90 che ai sensi del DM n. 37/2008;
- le abilitazioni dell'impresa laddove presenti solo in corrispondenza del responsabile tecnico e non anche dell'attività;
- le abilitazioni del responsabile tecnico laddove presenti solo in corrispondenza dell'attività;
- le imprese con abilitazione presente in unità locale e non presso la sede;
- le imprese con abilitazione caricata su unità locali.

4) CONVERSIONE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI INTEGRAZIONE/REGOLARIZZAZIONE

Viene richiesta alle imprese interessate la presentazione di apposita pratica di comunicazione unica, nei seguenti casi:

- impresa senza responsabile tecnico (salvo il caso di impresa individuale artigiana);
- impresa con abilitazione inferiore alle abilitazioni possedute dal responsabile tecnico nominato (in questo caso viene richiesta documentazione probatoria dell'effettivo esercizio dell'attività per le lettere non risultanti nel campo attività dell'impresa) ;
- impresa con abilitazioni diverse da quelle del responsabile tecnico nominato;
- impresa con responsabile tecnico con abilitazioni generiche che non facciano esplicito riferimento alle lettere della Legge n. 46/90;
- impresa con descrizione dell'attività generica (es. "idraulico", "elettricista").

Nei predetti casi non viene richiesta alcuna documentazione giustificativa.

Vengono altresì richiesti chiarimenti, ed eventuale documentazione a corredo della pratica, ogni qualvolta sorgano dubbi in merito alla permanenza del possesso dei requisiti in capo all'impresa.

Nei casi in cui è necessaria la presentazione di istanza di integrazione/regolarizzazione verrà richiesta una pratica attraverso la procedura di comunicazione unica, in esenzione di diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa (non trattandosi di nuova abilitazione per cui viene richiesta l'emanazione di un provvedimento amministrativo autorizzatorio), secondo le istruzioni operative ed il modello all'uopo predisposto dalle Camere di Commercio I.A.A. della regione (**Allegato C**).

Qualora un'impresa necessiti della conversione delle abilitazioni di cui al DM n. 37/08 in tempi non compatibili con quelli necessari alle camere di commercio per completare l'operazione di adeguamento di tutte le posizioni iscritte nel registro delle imprese in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al punto 1, la stessa è tenuta a presentare apposita istanza telematica all'ufficio del

registro delle imprese mediante la procedura di comunicazione unica; tale pratica sconta i diritti di segreteria vigenti.

5) POSIZIONI ESCLUSE DALLA CONVERSIONE D'UFFICIO DELLE ABILITAZIONI POSSEDUTE

La procedura di conversione d'ufficio NON viene effettuata per le imprese

- inattive;
- le imprese che hanno cessato l'attività e la vogliono riavviare;
- fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- imprese che svolgevano l'attività di installazione di impianti prima del 27 marzo 2008 nel settore industriale;
- le imprese che svolgono attività di installazione impianti di refrigerazione;
- le imprese che dopo l'entrata in vigore del DM n. 37 hanno cambiato Responsabile Tecnico.

Per potere svolgere legittimamente l'attività di installazione, nei casi esclusi dalla elaborazione automatica oppure soggetti alla procedura di regolarizzazione di cui al punto 4, occorre sempre presentare secondo le procedure ordinarie apposite SCIA unitamente alla comunicazione unica.

6) CONTROLLI D'UFFICIO

Viene effettuato d'ufficio il controllo circa l'insistenza di cause di incompatibilità in capo al responsabile tecnico incaricato.

Non vengono viceversa effettuate in sede di conversione d'ufficio verifiche circa il possesso dei requisiti professionali in capo ai soggetti che abilitano l'impresa.

7) ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA NUOVA VALENZA DELL'ISCRIZIONE POSSEDUTA AI SENSI DEL DM N. 37/2008

Nei certificati camerali e negli atti camerali viene riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37".

L'operazione di conversione in automatico della predetta dizione, ai sensi del punto 1, è preceduta dall'apertura di un protocollo d'ufficio ed è considerata notizia R.E.A. .

E' prevista la generazione di un'unica sessione di MAD con più dettagli:

- un dettaglio riportante l'elenco delle abilitazioni convertite per l'impresa;
- un dettaglio per ogni persona, riportante l'elenco delle abilitazioni convertite.

Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività d'impresa.

ALLEGATO A

Lettera legge 46/90	Lettera d.m. 37/08	Tabella di equivalenza
A) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore	a1) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, a2) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, a3) impianti per l'automazione	A -> a1

	di porte, cancelli e Barriere	
B1) impianti radiotelevisivi	b1) impianti radiotelevisivi	B1) -> b1)
B2) impianti elettronici in genere	b2) impianti elettronici in genere	B2) -> b2)
B3) antenne	b3) le antenne	B3) -> b3)
B4) impianti di protezione da scariche atmosferiche		B4) -> a2)
C1) impianti di riscaldamento azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie	c1) impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali	C1) -> c1)
C2) impianti di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie	c2) impianti di climatizzazione, di condizionamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali	C2) -> c2)>
	c3) impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali	
D) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore	d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie	D) -> d)
E) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a	e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le	E) -> e)

partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore	opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali	
F) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili	F) -> f)
G) gli impianti di protezione antincendio	g) impianti di protezione antincendio	G) -> g)

ALLEGATO B

Agenda incontro / Verbale Incontro

<i>ambito</i>	Conversione requisiti 46/90 – DM 37		
<i>titolo</i>	Definizione dei requisiti per la conversione automatica		
<i>data</i>	24/04/2012	<i>ora e luogo</i>	10.30 UnionCamere - Bologna
<i>autore</i>	ROBERTO MARTINI		
<i>verificato e/o approvato</i>			

<i>Presenti</i>	<i>Presenti</i>	<i>Invitati</i>	<i>Presenti</i>
Martini, Vernillo - InfoCamere			
Sodini, - UnionCamere			
d'Azzeo, Briganti, Venturelli, Grazi e collaboratori – Camere di Brescia, Mantova, Ravenna, Forlì			

Lista di distribuzione: a tutti gli invitati

Indice degli argomenti

1. Introduzione
2. Definizione controllo della continuità di iscrizione dell'Impresa
3. Definizione controllo della continuità di abilitazione del Responsabile Tecnico
4. Requisiti per l'elaborazione automatica dell'impresa

5. Requisiti per l'elaborazione automatica del Responsabile Tecnico
6. Requisiti per il MAD
7. Requisiti per il protocollo d'ufficio
8. Reportistica fornita a seguito dell'elaborazione
9. Conversione

Introduzione

La riunione, presso UnioCamere Regionale a Bologna, aveva come obiettivo la definizione di requisiti e limiti per la conversione automatica delle abilitazioni di Imprese e Responsabili Tecnici basate sulla Legge 46/90 in abilitazioni basate sul DM 37/08

Definizione controllo della continuità di iscrizione dell'Impresa

Il controllo della continuità di iscrizione dell'Impresa, previsto dalla Circolare Ministeriale come requisito per la conversione verrà effettuato con la seguente modalità.

Per le imprese con abilitazioni 46/90 si verificherà:

-che l'impresa non sia in fallimento/liquidazione coatta amministrativa

- **che la sede abbia Data Iscrizione al Rea minore o uguale al 27/03/2008**

Se nessuno dei requisiti verrà soddisfatto l'impresa non verrà elaborata ma verrà segnalata nelle apposite liste di riscontro. Dal controllo discende che non verranno convertiti i requisiti di imprese totalmente inattive, cancellate o in fallimento

Note:

- Stati di sospensione dell'attività, fallimenti e liquidazioni non verranno considerati ai fini dell'elaborazione. Il fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono le uniche procedure concorsuali causa di scarto
- Non verranno fatti controlli in merito allo stato dell'iscrizione all'Albo imprese artigiane anche se l'Ente che ha riconosciuto l'abilitazione è l'Albo Artigiani. L'unico requisito che l'impresa dovrà soddisfare sarà quello relativo alla continuità di iscrizione d'Impresa (precedentemente descritto)
- Non è previsto di effettuare controlli ulteriori in merito alla continuità in caso di trasferimento sede con cessazione della sede in provincia: si verificherà sempre che la data inizio attività della nuova sede sia minore o uguale al 27/03/2008

Definizione controllo della continuità di abilitazione del Responsabile Tecnico

Il controllo della continuità di abilitazione del Responsabile Tecnico, previsto dalla Circolare Ministeriale come requisito per la conversione NON verrà effettuato. Vale la verifica di continuità effettuata sull'impresa, quindi la presenza delle abilitazioni in base alla 46/90 si ritengono una sufficiente garanzia in merito alla continuità dell'abilitazione in capo al Responsabile Tecnico

Requisiti per l'elaborazione automatica dell'impresa

La procedura di conversione automatica NON elaborerà imprese che:

- presentano limitazioni alle abilitazioni su Impresa o Persona.

In corso di implementazione del programma si cercherà di non considerare escludenti le limitazioni di abilitazioni che siano chiaramente e senza possibilità di ambiguità riferibili alle lettere D, E, F, G (in quanto non produrrebbero effetti ai fini della conversione)

- presentano sia abilitazioni ai sensi della 46/90 che ai sensi del DM 37 (tali Imprese saranno oggetto di segnalazione nella lista di riscontro)
- presentano abilitazioni caricate su Unità Locali (il numero è molto esiguo a livello nazionale, tali Imprese saranno oggetto di segnalazione nella lista di riscontro)

La procedura di conversione NON entrerà nel merito della congruenza tra le abilitazioni dell'impresa e le abilitazioni dei Responsabili Tecnici.

Ne discende che, qualora soddisfino i requisiti, verranno convertite Imprese:

- con abilitazioni sull'Impresa ma senza Responsabili Tecnici aventi la stessa abilitazione
- con abilitazioni sull'Impresa inferiori alle abilitazioni dei Responsabili Tecnici
- senza Responsabili Tecnici

La procedura di conversione gestirà in modo disgiunto e non vincolato le abilitazioni dell'Impresa e le abilitazioni dei Responsabili Tecnici.

Al termine del processo di conversione si potranno presentare casi di Imprese con le abilitazioni convertite ma senza (o con una parziale) conversione dei Responsabili Tecnici. Per i dettagli di conversione dei Responsabili Tecnici si veda l'apposito paragrafo.

Requisiti per l'elaborazione automatica del Responsabile Tecnico

Come già detto al punto precedente la conversione delle abilitazioni dell'impresa e dei Responsabili Tecnici è disgiunta e non vincolata.

Dato il numero rilevante (alcune migliaia), verranno convertite anche le abilitazioni "generiche" (senza l'esplicito riferimento alle Lettere) dei Responsabili Tecnici trasformandole in abilitazioni "generiche" ai sensi del DM 37

Saranno comunque oggetto di segnalazioni nella lista di riscontro

Nel caso in cui una Impresa individuale artigiana abbia abilitazioni ma non abbia né un Responsabile Tecnico né le abilitazioni caricate sul Titolare, la conversione avverrà solo sull'impresa: si considera implicita l'abilitazione del Titolare. Per questo caso specifico non si prevede nemmeno la segnalazione in una lista di riscontro.

Requisiti per il MAD

Verrà generata un'unica sessione di Mad con più dettagli:

- un dettaglio riportante l'elenco delle abilitazioni convertite per l'impresa
- un dettaglio per ogni persona, riportante l'elenco delle abilitazioni convertite

Esempio di MAD

Data denuncia (M) 09/09/2012

09/09/2012 - MODIFICA D'UFFICIO A SEGUITO DELLA CONVERSIONE AUTOMATICA
DELL'ABILITAZIONE DELL'IMPRESA AI SENSI DELL'ART. 1 L.5/3/1990 N.46
IN ABILITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 D.M. 22/1/2008, n. 37,
RELATIVAMENTE ALLA/E LETTERA/E A,B,C

- MODIFICA D'UFFICIO A SEGUITO DELLA CONVERSIONE AUTOMATICA DEL RICONOSCIMENTO REQ. TECNICO-PROF. AI SENSI DELL'ART. 1 L.5/3/1990 N.46 IN RICONOSCIMENTO REQ. TECNICO-PROF. AI SENSI DELL'ART. 1 D.M. 22/1/2008, n. 37, DI CUI ALLA/E LETTERA/E A,B,C RELATIVAMENTE A MARCON ANDREA

Requisiti per il protocollo d'ufficio

Per ogni Impresa oggetto di conversione (totale o parziale) verrà generato un protocollo d'ufficio evaso.

Il protocollo conterrà:

- modello I2 e riquadro 11 in caso di impresa individuale
- modello S5 e riquadro B4 in caso di società
- le date (Domanda, Protocollo etc..) coincideranno con la data di conversione

Non sono previste trascrizioni

Reportistica fornita a seguito dell'elaborazione

La reportistica dovrà segnalare sia incongruenze gestite dall'elaborazione sia incongruenze su imprese non oggetto di conversione.

Si propone di segnalare:

- Imprese non elaborate, riportando una delle seguenti motivazioni di scarto:
 - abilitazioni miste 46/90 e DM 37
 - non soddisfacenti ai requisiti di continuità di iscrizione
 - in fallimento
 - inattive riportandone la tipologia (Responsabile Tecnico con abilitazioni, Impresa con abilitazioni senza Responsabile Tecnico, Impresa e Responsabile Tecnico con abilitazioni)
 - con abilitazioni limitate
- Imprese parzialmente elaborate, riportando le motivazioni della non completa elaborazione
 - Responsabili Tecnici aventi abilitazioni generiche (senza la precisazione della Lettera)
 - Imprese con abilitazioni ma senza Responsabili Tecnici (a meno che non si tratti di Imprese individuali artigiane)
- Al termine dell'elaborazione si segnaleranno le seguenti incongruenze
 - Imprese con abilitazione caricate in una Unità Locale
 - Imprese con abilitazioni minori a quelle dei Responsabili Tecnici (si riesce ?)

Conversione

Legge 46/90

Lettera A

✓ PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Lettera B

▲PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE (B1)

▲LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE (B2)

Lettera C

▲PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI NATURA O SPECIE

DM 37 del 2008

Lettera a

▲IMPIANTI DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE, UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (a1)

▲IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE (a2)

▲NONCHE' GLI IMPIANTI PER L'AUTOMAZIONE DI PORTE, CANCELLI E BARRIERE (a3)

Lettera b

▲IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE

Lettera c

▲IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI (c1)

▲IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E CONDIZIONAMENTO DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI (c2)

▲IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE DI QUALSIASI NATURA O SPECIE, COMPRESSE LE OPERE DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE E DELLE CONDENSE, E DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE DEI LOCALI (c3)

Ipotesi di conversione automatica

Vista la complessità di analisi delle limitazioni (testo libero a volte non riferito ad una specifica lettera ma generico) l'ipotesi di convertire automaticamente solo imprese con abilitazioni senza limitazioni su attività e su persone, porterebbe al seguente schema di conversione

A = a1 + a3 (anche se la circolare del Ministero non prevederebbe l'attribuzione dell'a3)

A + B = a + b (nell'ipotesi che l'a3 venga attribuita a chi aveva la A)

B = b + a2

C = c1 + c2 (anche se la circolare del Ministero limiterebbe la conversione anche al condizionamento e non solo alla refrigerazione)

D = d

E = e

F = f

G = g

CONVERSIONE DA LEGGE 46/90 A DM 37/2008 A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI INTEGRAZIONE/REGOLARIZZAZIONE

Modalità operative per i casi previsti al punto 4

1) Impresa senza soggetto abilitato/responsabile tecnico nominato (ad esclusione dell'individuale artigiana)

L'impresa presenta una istanza di Comunicazione Unica in cui chiede la conversione per i soggetti abilitati/RT a suo tempo nominati (ma che non risultano in visura), per le medesime lettere risultanti nel campo attività dell'impresa, utilizzando, a seconda dei casi, il modello I2 oppure S5 + INTP per ciascun soggetto in possesso dei requisiti, allegando il Modello Conversione compilato nella parte relativa ai soci abilitati/RT.

2) impresa con abilitazione inferiore alle abilitazioni possedute dal socio abilitato /RT nominato

L'impresa presenta una istanza di Comunicazione Unica in cui precisa l'attività svolta in vigenza della Legge 46/90, allegando il Modello Conversione, e le abilitazioni 46/90 possedute dal socio abilitato/RT, eliminando quelle che eccedono l'attività risultante in visura; è ammessa la possibilità di precisare retroattivamente l'attività svolta, richiedendo per l'impresa le abilitazioni mancanti, rispetto a quelle già possedute dal socio abilitato/Rt nominato, allegando, oltre al Modello Conversione compilato nell'apposito campo, anche opportuna documentazione probatoria circa l'effettivo svolgimento di tale attività

3) impresa con abilitazioni diverse da quelle del RT nominato

L'impresa presenta una istanza di Comunicazione Unica in cui precisa l'attività svolta in vigenza della 46/90 e le relative abilitazioni 46/90 dei soci abilitati/RT, allegando il Modello Conversione; la procedura di conversione è ammessa solo nei casi di errori materiali o dati non

correttamente inseriti in visura; nei casi in cui la incongruenza fra le abilitazioni dell'impresa e quelle dei soci abilitati/RT risultanti in visura sia dovuta al recesso di socio abilitato/RT, trattasi di omissione di adempimento obbligatorio che potrà essere sanato solo con presentazione di nuova SCIA + nuova nomina di socio abilitato/RT, con le conseguenze previste dalla normativa vigente.

4) impresa con RT con abilitazioni generiche che non facciano riferimento esplicito alle lettere della 46/90

L'impresa presenta una istanza di Comunicazione Unica in cui precisa le abilitazioni possedute dal socio abilitato/RT, che devono essere le stesse possedute dall'impresa, allegando il Modello Conversione compilato nell'apposito campo.

5) impresa con descrizione attività generica, (es. idraulico, elettricista)

L'impresa presenta una istanza di Comunicazione Unica in cui precisa l'attività svolta, secondo la declaratoria prevista dal DM 37/2008, allegando il Modello Conversione compilato nel campo apposito

ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
 (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37)

Conversione delle abilitazioni ex Legge 46/90 al DM 37/2008, per le imprese attualmente in attività,
A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI INTEGRAZIONE/REGOLARIZZAZIONE
 (il presente modello va presentato in allegato ad apposita pratica Comunica)

Il/La sottoscritto/a :

Nome		Cognome			
Data di nascita	/ /	Luogo di nascita		Provincia	
Cittadinanza					
Via				N.	
CAP		Città		Provincia	
Codice Fiscale					

in qualità di: titolare

legale rappresentante

dell'Impresa:

Denominazione					
Con sede in					
Via				N.	
CAP		Città		Provincia	
Codice Fiscale				telefono	/
N. REA				di	
Indirizzo PEC					

Già abilitata ai sensi delle L. 46/1990 per le lettere risultanti dal REA e relative limitazioni:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del c.p. e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 DPR citato)

- che al 27.03.2008 (data di entrata in vigore del DM 37/2008) l'impresa svolgeva l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della L. 46/1990;
- che il responsabile tecnico/socio o amministratore abilitato alla data di presentazione della richiesta di conversione, ricopre ancora tale incarico e mantiene lo stesso rapporto di immedesimazione con l'impresa;

Inoltre, riscontrata la mancata corrispondenza tra gli elementi di cui alle casistiche di seguito riportate:

- 1) descrizione generica dell'attività presente in visura RI/REA e abilitazioni di cui alla legge 46/1990
- 2) impresa con abilitazioni inferiori/diverse rispetto alle abilitazioni possedute dal RT nominato (allegare documentazione probatoria/dichiarazione sostitutiva circa l'effettivo esercizio dell'attività in caso di abilitazioni inferiori per le lettere non risultanti nel campo "attività impresa")
- 3) RT con abilitazioni generiche che non fanno esplicito riferimento alle lettere della L. 46/1990
- 4) impresa senza RT (con esclusione dell'impresa individuale artigiana)

PRECISA

[caso 1)] Che sono state svolte le seguenti attività, per le quali chiede la conversione alle relative lettere e voci del DM 37/2008;

[caso 2)] che a far data dal _____ l'impresa svolge anche l'attività di _____
 _____ relativa alle abilitazioni già risultanti dal REA in capo al
 soggetto abilitato/RT nominato, Sig. _____. A tal fine dichiara, ai sensi
 dei citati articoli del Dpr 445/2000, il possesso della seguente documentazione probatoria:

 e chiede la conversione delle attività svolte alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008;

[caso 3)] che il RT, sig. _____, nominato ai sensi dell'art. 3 della Legge 46/1990), è abilitato per le stesse lettere risultanti dal REA in capo all'impresa e per le quali chiede la conversione alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008;

[caso 4)] che il sottoscritto, in qualità di titolare dell'impresa individuale, è in possesso delle abilitazioni professionali di cui alla Legge 46/1990 per le lettere già risultanti dal REA in capo all'impresa stessa e per le quali chiede la conversione alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008;

ovvero

che i seguenti signori, in qualità di soci, sono in possesso delle abilitazioni professionali di cui alla Legge 46/1990, per le lettere già risultanti dal REA in campo all'impresa sociale e per le quali si chiede la conversione alle corrispondenti lettere e voci del DM 37/2008:

sig. _____ sig, _____

sig. _____ sig. _____

barrare le caselle in corrispondenza delle voci di attività effettivamente svolte nel rispetto dei requisiti posseduti

TIPOLOGIA DI IMPIANTI	
Lettera A	
<input type="checkbox"/>	A.1- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione utilizzazione energia elettrica
<input type="checkbox"/>	A.2 - protezione contro scariche atmosferiche
<input type="checkbox"/>	A.3 - automazione porte, cancelli, barriere
Lettera B	
<input type="checkbox"/>	B.1 - radiotelevisivi
<input type="checkbox"/>	B.2 – antenne
<input type="checkbox"/>	B.3 - elettronici in genere
Lettera C	
<input type="checkbox"/>	C.1 - riscaldamento
<input type="checkbox"/>	C.2 - climatizzazione
<input type="checkbox"/>	C.3 – condizionamento
<input type="checkbox"/>	C.4 – refrigerazione
<input type="checkbox"/>	C.5 – opere di evacuazione prodotti della combustione e condense, ventilazione e aerazione locali
Lettera D	
<input type="checkbox"/>	D - impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
Lettera E	
<input type="checkbox"/>	E.1 – distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo
<input type="checkbox"/>	E.2 - opere di evacuazione prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione locali
Lettera F	
<input type="checkbox"/>	F - sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili

Lettera G

G - impianti di protezione antincendio.

DICHIARAZIONE DOVUTA SOLO IN CASO DI PREPOSIZIONE DI RESPONSABILE TECNICO

In merito dichiara che in capo al responsabile tecnico, che ha con l'impresa un rapporto di immedesimazione in quanto:

dipendente collaboratore familiare associato in partecipazione

non esistono le incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del DM 37/2008

Il modello deve essere integralmente compilato negli spazi di seguito riportati, in difetto non potrà essere avviato il procedimento amministrativo

Luogo e data _____

FIRMA

Eventuali documenti allegati:

1. _____
2. _____ 3
.

NOTE

(1) Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, d.Lgs. 196/2003 (ART. 48 D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

LA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano. Il trattamento di dati avviene strettamente per le operazioni necessarie ed i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Il trattamento dei dati da Lei

forniti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'ufficio Registro Imprese. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata alla conclusione del procedimento che La riguarda. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto dal personale dell'ufficio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento come i suoi dati vengono utilizzati e ha il diritto di farli aggiornare, integrare e rettificare. Il conferimento dei dati può essere obbligatorio per disposizioni normative; può essere necessario per completare l'istruttoria ed ottenere la definizione del procedimento. Pertanto, qualora Lei non conferisca i dati o non acconsenta a trattarli non sarà possibile completare l'istruttoria. Si informa che il responsabile al trattamento dei dati è il Dirigente dell'Area Dott. Alessandro Saguatti.

Note:

Data

firma

ALLEGATO 2

CAMERE DI COMMERCIO DELL'EMILIA ROMAGNA

Istruzioni per la compilazione
dei modelli di aggiornamento della posizione
Registro delle Imprese/REA:

AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE (L. 39/1989)

6 GIUGNO 2012

a cura delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO	2
PREMESSE.....	3
DISPOSIZIONI A REGIME	4
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	10
MODULISTICA.....	11

PREMESSE

Il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, con il quale è stata recepita la direttiva n. 123/2006/CE avente ad oggetto i servizi nel mercato interno, ha soppresso con decorrenza dal giorno 8 maggio 2010 il Ruolo Agenti di affari in mediazione (legge 39 del 3 febbraio 1989)

Permangono comunque i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di cui alla legge 39/1989 e successive modifiche, facendo presente che risultano confermati anche i settori in base ai quali è classificata l'attività di mediazione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 21 dicembre 1990 n. 452:

- agenti immobiliari
- agenti merceologici
- agenti con mandato a titolo oneroso per i rami immobili ed aziende
- agenti in servizi vari

L'art. 73 del decreto legislativo 59/2010, nel sopprimere il Ruolo Agenti di affari in mediazione, ha demandato ad un successivo decreto le modalità di trasferimento dei relativi dati di iscrizione al registro delle imprese o al REA.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012, ha individuato le modalità e i termini per procedere al trasferimento dei dati.

In particolare si prevede che il decreto acquisti efficacia al compimento del centovesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il **12 maggio 2012**.

Le imprese attive, iscritte al soppresso Ruolo, da tale data, possono presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della "Comunicazione Unica" – l'istanza di "aggiornamento/conferma" dell'iscrizione al Registro delle imprese entro un anno dalla data di efficacia del citato decreto. Decorso inutilmente detto termine l'ufficio del registro delle imprese provvederà all'inibizione della continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore.

Entro il medesimo termine, le persone fisiche iscritte nel soppresso Ruolo e che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, compilano il relativo modulo di "aggiornamento" da presentare – esclusivamente in via telematica con la modalità della "Comunicazione Unica" – al fine dell'iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tale pubblicità ha effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale. Trascorso inutilmente detto termine, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso Ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Al fine di una regolare trasposizione delle posizioni dal soppresso Ruolo, l'ufficio procederà alla verifica della regolarità della documentazione presentata con particolare riferimento alla corretta

compilazione della modulistica ed alle dichiarazioni sostitutive rese, nonché alla regolare iscrizione nell'ex Ruolo dell'impresa o della persona fisica.

Qualora accerti la presenza di incongruenze, si provvederà a sospendere la pratica e a richiedere apposita documentazione al fine di regolarizzare la posizione.

Per tale motivo, prima di illustrare le modalità di assolvimento dell'adempimento conseguente alla soppressione del Ruolo, si fornisce di seguito una breve indicazione dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

DISPOSIZIONI A REGIME

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Possono svolgere l'attività di agente d'affari in mediazione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali

- maggiore età;
- cittadinanza italiana o della Comunità Europea ovvero stato di cittadino extracomunitario residente in Italia e in possesso del permesso di soggiorno;
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Requisiti Morali

- salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell'art. 67 del D.Lgs.n. 159/2011, della L. 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.

Sono ostantive anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p..

Non sono viceversa ostantive le condanne per le quali si è ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Requisiti tecnico-professionali

- aver frequentato uno specifico corso di formazione e successivamente avere superato l'esame presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto;
oppure
- avere frequentato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale (non ancora operativo);
oppure
- essere iscritto nell'apposita sezione REA di cui all'art. 8 del Decreto 26 ottobre 2011
oppure
- essere stato iscritto nel soppresso ruolo (possibilità consentita nei quattro anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2012)

Polizza assicurativa

L'art. 3 comma 5-bis della legge 39/89 stabilisce che per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. Il mediatore iscritto nel registro delle imprese deve essere titolare di polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva delle garanzie per infedeltà dei dipendenti, con le caratteristiche di seguito indicate (nota Ministero del 18.12.2001 prot. 515950).

Ammontare minimo di copertura:

- Imprese individuali: 260.000 euro
- Società di persone: 520.000 euro
- Società di capitali: 1.550.000 euro

Si fa presente che dovranno essere assicurati, in un'unica polizza, ma separatamente, i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse contemplate nei quattro settori, ovvero stipulare più polizze distinte. La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all'interno dell'azienda svolgono a qualsiasi titolo attività di mediazione.

In mancanza di polizza o qualora un soggetto già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza personale.

Incompatibilità (art. 5 comma 3 legge n. 39/89)

L'esercizio dell'attività di mediazione di cui alla legge 39/89 è incompatibile:

- con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione;
- con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse la mediazione comunque esercitata (anche mediazione creditizia) e l'attività di amministratore di condominio.

Per maggiori informazioni sui requisiti richiesti dalla normativa si invita a consultare la Camera di Commercio di riferimento.

Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L'Ufficio del Registro delle Imprese provvede ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA o dall'iscrizione nell'apposita sezione del REA alla verifica della permanenza dei requisiti. In caso di sopravvenuta mancanza di un requisito viene avviato il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

Inizio attività ed iscrizione nel registro delle imprese

L'attività di mediazione, svolta individualmente o in forma associata, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge n. 39/1989 e dal Decreto 26 ottobre 2011.

La SCIA va presentata con procedura telematica all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della provincia dove si intende iniziare l'attività contestualmente alla comunicazione unica. In particolare le imprese individuali e le società presentano la SCIA presso l'ufficio del registro delle imprese della sede legale. In presenza di unità locali fuori provincia va presentata relativa denuncia anche al registro delle imprese nel cui circondario è ubicata l'unità locale.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti. Ai fini della iscrizione nelle informazioni REA dell'impresa si considera valida la nomina esplicitata mediante l'indicazione della qualifica di preposto in corrispondenza del soggetto indicato nell'apposito intercalare P del registro delle imprese.

Alla pratica deve essere allegata copia del contratto di assicurazione professionale a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti secondo quanto prescritto dall'art. 3 comma 5-bis della Legge 3 febbraio 1989, n. 39.

L'ufficio del registro delle imprese, ricevuta la SCIA, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di intermediario ed avvia la verifica prevista dall'art. 19, comma 3 della legge n. 241/90.

L'attività può essere legittimamente avviata dal momento della ricezione della SCIA da parte dell'ufficio del registro delle imprese.

Modifiche

Ogni modifica relativa all'attività o al personale deve essere comunicata all'Ufficio del Registro delle Imprese entro 30 giorni dall'evento.

Le modifiche riguardanti l'avvio di ulteriori tipologie di attività rispetto a quelle già denunciate comportano la compilazione anche della **sezione "SCIA" del modello "MEDIATORI"** completa degli eventuali allegati e la sua presentazione al predetto ufficio del registro delle imprese.

Utilizzo di moduli e formulari

Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvalga di moduli o formulari, deve preventivamente depositarne copia all'ufficio registro delle imprese con procedura telematica, mediante compilazione della **sezione "FORMULARI"** ed allegazione della documentazione che si intende utilizzare.

Sui moduli e formulari deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell'impresa.

La compilazione di tale sezione è contestuale a quella della sezione "SCIA", nel caso in cui il deposito avvenga in occasione della denuncia di avvio dell'attività.

Modelli e formulari vanno depositati presso la camera di commercio competente per la sede legale nel caso che tali documenti vengano utilizzati anche per tutte le eventuali localizzazioni presenti.

Nel caso in cui l'impresa utilizzi moduli e formulari diversificati in localizzazioni svolgenti identica attività gli stessi devono essere depositati, viceversa, presso la camera di commercio competente per la specifica localizzazione.

Il deposito in formato cartaceo dei moduli e dei formulari è consentito fino alla data del 10 agosto 2012.

Obbligo di fornire informazioni all'interno dei locali delle sedi e delle unità locali

Presso ogni sede o unità locale vi è l'obbligo di rendere disponibile all'utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l'utilizzo di strumenti informatici, l'organigramma con l'indicazione delle funzioni/mansioni svolte da parte di ciascun addetto ivi operante a qualsiasi titolo.

Iscrizione nell'apposita sezione REA

Le persone fisiche che cessano di svolgere l'attività di mediazione presso alcuna impresa devono richiedere, entro novanta giorni, a pena di decadenza, l'iscrizione nell'apposita sezione del REA tramite la compilazione e la presentazione per via telematica della **sezione "ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE (A REGIME)" del modello "MEDIATORI"**. Tale richiesta comporta la cancellazione d'ufficio del soggetto dalla posizione REA dell'impresa e la restituzione della tessera personale di riconoscimento.

I soggetti iscritti nell'apposita sezione REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di avvio di attività di mediazione, compilando la **sezione "REQUISITI" del modello "MEDIATORI"**, ovvero il modello **intercalare "REQUISITI"**.

La Camera di Commercio territorialmente competente è quella nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale del soggetto interessato.

Mediazione occasionale

Lo svolgimento dell'attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a sessanta giorni ed è subordinato all'iscrizione nell'apposita sezione REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione **"SCIA-MOC" del modello "MEDIATORI"**, nella quale va indicata, a pena di irricevibilità, la data di cessazione dell'attività.

La segnalazione non può essere presentata più di una volta all'anno.

Anche il mediatore occasionale deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente ed è tenuto all'obbligo di copertura assicurativa.

Diritto di stabilimento- Libera prestazione di servizi

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.

Tali imprese sono assoggettate all'obbligo di idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti, di cui all'art. 3 comma 5-bis della legge.

La prestazione temporanea ed occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l'attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del D.Lgs. n. 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della Direttiva 2005/36/CE.

Tessera personale di riconoscimento

Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 l'interessato che esercita l'attività di mediatore in forma non occasionale **ha diritto di ricevere dalla camera di commercio** la tessera personale di riconoscimento, di cui all'art. 26 del DPR n.1926 del 6 novembre 1960, che verrà rilasciata sulla base del modello ministeriale di cui al succitato decreto.

Per ottenere la tessera di riconoscimento è necessario presentare alla camera di commercio la seguente documentazione:

- ✓ Modello **predisposto dalla camera di commercio contenente i dati necessari al rilascio** tessera sottoscritto dall'interessato allegando fotocopia di un documento di riconoscimento;
- ✓ 2 foto formato tessera.

Contestualmente dovranno essere versati gli importi dovuti a titolo di:

- ✓ Diritti di segreteria:
- ✓ Bollo: € 14,62 da applicare virtualmente sulla tessera di riconoscimento.

La tessera reca gli estremi identificativi del possessore con l'indicazione della data di presentazione della SCIA della data di scadenza. Alla scadenza dei successivi quattro anni, nel caso di prosecuzione dell'attività, dovrà essere presentata la richiesta di rinnovo della tessera di riconoscimento.

Nel caso in cui l'interessato cessi l'attività di mediazione, a qualunque titolo esercitata, è tenuto a restituire la tessera di riconoscimento all'Ufficio del Registro delle imprese entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività

Ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto coloro che risultano iscritti nell'apposizione sezione REA non hanno titolo per ottenere il rilascio della tessera personale di riconoscimento.

Provvedimenti sanzionatori- difesa

I procedimenti disciplinari previsti dagli articoli 19 e 20 del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452, che a norma dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo si concludono con un provvedimento di sospensione, cancellazione o inibizione perpetua dell'attività, sono annotati ed iscritti per estratto nel REA.

Sono altresì annotati ed iscritti per estratto nel REA i provvedimenti amministrativi e penali previsti dall'articolo 3, comma 4, del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452.

Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività adottato a seguito di accertamento di sopravvenuta mancanza di un requisito di legge viene iscritto d'ufficio nel REA e viene annotata nel REA la cessazione dell'attività.

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico, in base al combinato disposto dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo e dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Esame di abilitazione

In conformità alle indicazioni fornite dal Ministero per lo sviluppo economico con circolare n. 3637 del 10.08.2010, la domanda di esame per la qualificazione professionale dell'aspirante mediatore va presentata alla Camera di Commercio della provincia di residenza ovvero della provincia nella quale è stato eletto il domicilio professionale.

L'ammissione all'esame è consentita a coloro che hanno frequentato il corso di abilitazione professionale; al fine del legittimo esercizio dell'attività l'interessato dovrà essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.

L'esame è diretto ad accertare la capacità professionale dell'aspirante in relazione alla sezione o alle sezioni prescelte.

L'esame consiste in due prove scritte ed una orale per ottenere l'iscrizione nella sezione degli agenti immobiliari ed in quella degli agenti con mandato a titolo oneroso ed in una prova scritta ed una orale per ottenere l'iscrizione degli agenti merceologici e nella sezione degli agenti vari.

Le modalità di accesso e di svolgimento degli esami sono indicate sui siti internet di ciascuna Camera di Commercio.

Alla domanda di esame, in bollo da € 14,62, deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 77 per diritti di segreteria sul c.c. postale della competente Camera di Commercio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE- ISTRUZIONI OPERATIVE

Adempimenti connessi alla soppressione del Ruolo – Aggiornamento della propria posizione nel Registro delle imprese o REA

- **Tutte le imprese attive iscritte nel registro delle imprese e nel soppresso ruolo che alla data del 12 maggio 2012 risultano esercitare l'attività di cui alla legge n. 39/1989** possono continuare a svolgere detta attività se, entro un anno dalla data di acquisizione dell'efficacia del sopra citato decreto, presentano al registro delle imprese la documentazione di seguito indicata. L'adempimento va effettuato per ciascuna sede o unità locale presso il registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale e presso il registro delle imprese nella cui provincia è ubicata o sono ubicate le unità locali operative nelle quali viene svolta l'attività di mediazione. Si precisa che se l'impresa risulta attiva solo presso la/le unità locali va sempre effettuato l'adempimento anche presso il registro delle imprese ove è ubicata la sede legale.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 4 del citato decreto presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un preposto in possesso dei requisiti.

- **Anche le persone fisiche iscritte nel soppresso ruolo che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012** devono presentare entro un anno dalla predetta data una denuncia telematica all'ufficio del registro delle imprese ai fini della iscrizione nell'apposita sezione REA. Decorso inutilmente il termine suddetto, l'interessato decade dalla possibilità di iscrizione nella predetta sezione.

La Camera di Commercio territorialmente competente è individuata secondo i seguenti criteri:

- le imprese individuali e le società presentano denuncia presso l'ufficio del registro delle imprese di iscrizione. In presenza di unità locali fuori provincia va presentata relativa denuncia anche al registro delle imprese ove è ubicata l'unità locale;
- le persone fisiche non svolgenti attività di mediazione ed iscritte nel relativo ex Ruolo provinciale presentano denuncia presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui provincia è ubicata la residenza/domicilio professionale.

La pratica in questione va presentata utilizzando esclusivamente l'applicativo Starweb o equivalenti. Di seguito viene indicata la modulistica da compilare avvertendo che, per una più semplice comprensione, verrà utilizzata la terminologia della modulistica Fedra.

MODULISTICA

IMPRESSE INDIVIDUALI (a regime)

- **Iscrizione impresa individuale ed avvio contestuale dell'attività di mediatore (sede):**

Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi

Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da..."*;

Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA e con tanti Int P con allegato l'intercalare REQUISITI per ogni soggetto, diverso dal titolare (che compila la sezione REQUISITI), che a qualsiasi titolo svolge all'attività di mediatore per conto dell'impresa. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione

DITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo € 17,50

- **Avvio di attività impresa individuale precedentemente iscritta come inattiva con medesimo oggetto (sede):**

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi

Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da..."*;

Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA e con tanti Int P con allegato l'intercalare REQUISITI per ogni soggetto, diverso dal titolare (che compila la sezione

REQUISITI), che a qualsiasi titolo svolge all'attività di mediatore per conto dell'impresa. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: 0

Bollo 0

- **Modifiche inerenti il personale o l'attività d'impresa (sede):**

Mod. I2 valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; eventuale INT P con allegato l'intercalare REQUISITI.

DIRITTI E BOLLI (per pratiche presentate solo ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni possedute)

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo 0

Se si aggiunge una nuova attività di mediazione occorre presentare apposita SCIA e seguire le istruzioni per l'avvio dell'attività

SOCIETA' (a regime)

- **Inizio attività società (sede):**

Mod. S5 valorizzato nel campo Albi

Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura "il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che la società e tutti i soggetti che svolgono attività di mediazione a qualsiasi titolo per conto dell'impresa sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da...";

Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA e con tanti Int P con allegato l'intercalare REQUISITI per ogni soggetto che a qualsiasi titolo svolge all'attività di mediatore per conto dell'impresa. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 30,00

- **Modifiche inerenti il personale o l'attività d'impresa (sede):**

Mod. S5 valorizzato nel campo Albi

Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; eventuale Int P con allegato l'intercalare REQUISITI.

DIRITTI E BOLLI (per pratiche presentate solo ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni possedute)

Diritti di segreteria: € 30,00

Bollo 0

Se si aggiunge una nuova attività di mediazione occorre presentare apposita SCIA e seguire le istruzioni per l'avvio dell'attività

UNITA' LOCALE (a regime)

- **Apertura unità locale:**

Mod. UL valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA, SCIA; int. P con allegato l'intercalare REQUISITI per ciascun soggetto che a qualsiasi titolo svolge l'attività di mediazione per conto dell'impresa.

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30 per UL di società

Bollo: 0

- **Modifiche inerenti il personale o l'attività d'impresa :**

Mod. UL valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI compilato nelle sezioni ANAGRAFICA IMPRESA e MODIFICHE; eventuale INT P con allegato l'intercalare REQUISITI.

DIRITTI E BOLLI (per pratiche presentate solo ai fini dell'aggiornamento delle abilitazioni possedute)

Diritti di segreteria: € 18,00 per UL di impresa individuale; € 30 per UL di società

Bollo: 0

APPOSITA SEZIONE R.E.A. (A REGIME)

- **Iscrizione:**

Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI compilato nella sezione ISCRIZIONE APPOSTA SEZIONE (A REGIME)

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo: 0

- **Cancellazione**

Modello I2 valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI con compilazione sezione "REQUISITI"

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 0

Bollo: 0

- **Mediatori occasionali**

Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi

Modello MEDIATORI con compilazione delle sezioni ANAGRAFICA (con indicazione opzione F), "SCIA-Mediazione occasionale" (SCIA MOC) e "REQUISITI".

Nel modello SCIA MOC va indicata tassativamente la data di cessazione dell'attività.

DITITTI E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo: 0

ADEMPIMENTI PER ATTUAZIONE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- **Aggiornamento posizione RI/REA per le imprese iscritte nel Registro delle imprese alla data del 12.5.2012:**

IMPRESE INDIVIDUALI

- Mod I2 valorizzato nel riquadro Albi;
- Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da..."*;
- Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA* indicando tutti i soggetti che concludono affari per l'impresa;
- Mod Intercalare P per tutti i soggetti indicati nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA* del modello MEDIATORI. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione;
- Mod UL in presenza di unità locali

DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI

Diritti di segreteria: €18,00

Bollo: 0

SOCIETA'

- Mod S5 valorizzato nel riquadro Albi
- Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che la società e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da..."*;
- Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA* indicando tutti i soggetti che concludono affari per l'impresa;
- Mod Intercalare P per tutti i soggetti indicati nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA* del modello MEDIATORI. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione;
- Mod UL in presenza di unità locali;

BOLLI E DIRITTI

Diritti di segreteria: €30,00

Bollo: 0

UNITÀ LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ UBICATE FUORI DELLA PROVINCIA DELLA SEDE

- Mod UL valorizzato nel riquadro Albi
- Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 che l'impresa e tutti i soggetti indicati nella sezione Aggiornamento posizione RI/REA sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989 e risultano coperti da polizza n.... del... rilasciata da..."*;
- Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA REA* indicando tutti i soggetti che concludono affari per l'impresa;
- Mod Intercalare P per tutti i soggetti indicati nella sezione *Aggiornamento posizione RI/REA* del modello MEDIATORI. La qualifica di preposto va indicata con l'apposito codice specificando nel riquadro poteri anche l'unità locale di preposizione

DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI

Diritti di segreteria: €18,00 se trattasi di UL di impresa individuale, € 30,00 se trattasi di UL di società

Bollo: 0

PERSONE FISICHE NON SVOLGENTI L'ATTIVITÀ DI MEDIATORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO (art. 11 comma 2)

- Mod. I1 valorizzato nel riquadro Albi
- Dichiarazione dell'interessato contenuta nel modello note o in un file separato avente la seguente dicitura *"il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/00 di essere in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 39/1989"*;
- Mod. MEDIATORI valorizzato nella sezione *Iscrizione Apposita Sezione (Transitorio)*;

DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI

Diritti di segreteria: € 18,00

Bollo: 0